



TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
proc. n. 3772 / 2023

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Amoroso

letto il ricorso che precede,

visto l'art. 415 c.p.c.,

rilevato che in seno al ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato il seguente petitum: *"1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs. n. 165/01, dell'art. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2025 poiché in contrasto con l'art. 470, 465 del D.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità 2022/2023 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali sui posti ancora disponibili con maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo; 2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, in virtù del maggiore esperienza e punteggio, e per i motivi di cui infra, il trasferimento presso la sede ricadente nel comune/Provincia di Catania, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato";*

vista l'istanza per la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. con la quale è stato chiesto nello specifico al Tribunale di autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2022/025, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/25, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/025 attraverso la pubblicazione in G.U. e sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami>;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 18/01/2024 ore 09:00;

ONERA



parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto nel rispetto dei termini di legge;

DISPONE

la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti all'istanza ex art. 150 c.p.c.;

AVVERTE

Parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Visti gli articoli 127 e 127 ter c.p.c. ;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter cpc;

ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi per le stesse la lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

DISPONE che l'udienza del 18/01/2024 ore 9:00 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio **sino al giorno e all'ora fissati** per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel **termine perentorio** suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 ter c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Si comunichi.

Catania, 05/04/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO



Dott.ssa Federica Amoroso

